



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del Reg.	<b>OGGETTO:</b> I.M.U. 2012. DETERMINAZIONI.
Data 01/09/2012	

*L'anno duemiladodici, il giorno uno del mese di settembre alle ore 19,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.*

*Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:*

<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti	<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti
1) Marcari Angelo Paolo	X		8) Monaco Francesco	X	
2) Rolli Guglielmo	X		9) Allegrini Angelo	X	
3) Di Camillo Carmine	X		10) Ferri Carlo	X	
4) Piccardi Sabino	X				
5) Petrini Eugenio	X				
6) Rossi Alessandro		X			
7) Oddi Paolo	X				

Presenti n.	9
Assenti n.	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Angelo Paolo Marcari** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Rosangela Ripoli**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

#### **RICHIAMATI**

- il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (pubblicata sulla G.U.R.I. 28/04/2012, n. 99);

- circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potesta' regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

#### **1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

#### **2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

**3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

riduzione **fino allo 0,1 per cento**.

**4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER**

**CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER**

**CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo della detrazione prevista per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota*

*posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”*

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;*

**EVIDENZIATO** che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

## **SI PROPONE**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di proporre al Consiglio Comunale di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALiquOTA ORDINARIA (2^ CASA ED ALTRI IMMOBILI)**  
*maggiorazione dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita ex lege*
- **ALiquOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
*aliquota stabilita ex lege*

3) di proporre al Consiglio Comunale la **determinazione delle seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni, da approvarsi in sede di Consiglio Comunale, decorreranno dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, alla circolare n. 3/df del 18 maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale, al Regolamento che sarà approvato con Deliberazione Consiliare;

6) di proporre al Consiglio comunale, nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento, l'applicazione della aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione per abitazione principale agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

Ai sensi dell'art. 49, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta oggetto della presente deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Addì 24/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** (*F.to* Maria Maddalena Palma)

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 sulla proposta deliberazione, per quanto attiene la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.

Addì 24/08/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:** (*F.to* Domenico Rossi)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la proposta del Sindaco il quale illustra la proposta di determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'I.M.U. anno 2012;

Interviene il Consigliere Monaco F. il quale dichiara di essere soddisfatto per quanto concerne la determinazione dell'aliquota I.M.U. relativa all'abitazione principale ma di non essere soddisfatto per quanto riguarda l'aliquota ordinaria (2<sup>a</sup> casa ed altri immobili) per la quale si prevede una maggiorazione dello 0,10 % rispetto all'aliquota stabilita dalla legge. Ritiene che detta maggiorazione sia fortemente disincentivante per l'offerta turistica ed anticipa l'astensione alla votazione per detta motivazione.

Interviene il Sindaco, il quale dichiara che le dichiarazioni effettuate dall'opposizione sono inopportune in quanto si fa riferimento al Comune di Rieti che non costituisce sicuramente un valido criterio di paragone in quanto si tratta di realtà oggettivamente differenziate rispetto alla realtà del Comune di Monteleone Sabino che è costretto ad affrontare la crisi congiunturale nonché tutto quello che ne consegue in termini di lievitazione di costi di servizi e riduzione progressiva dei trasferimenti statali, cercando di garantire contestualmente l'erogazione di servizi essenziali alla collettività. Pertanto ritiene che il punto di riferimento sia costituito dai Comuni limitrofi e non da comuni diversi strutturalmente e oggettivamente da quello di Monteleone Sabino.

Con voti FAVOREVOLI n. 6 (sei), ASTENUTI n. 3 (tre: Monaco F., Ferri C., Allegrini A) CONTRARI zero su n. 9 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di proporre al Consiglio Comunale di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :

- **ALIQUOTA ORDINARIA (2^ CASA ED ALTRI IMMOBILI)**  
*maggiorazione dello 0,10 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita ex lege*
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**  
*aliquota stabilita ex lege*

3) di proporre al Consiglio Comunale la **determinazione delle seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni, da approvarsi in sede di Consiglio Comunale, decorreranno dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, alla circolare n. 3/df del 18

maggio 2012 prot. n. 9485/2012 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo fiscale, al Regolamento che sarà approvato con Deliberazione Consiliare;  
6) di proporre al Consiglio comunale, nelle more dell'approvazione del suddetto regolamento, l'applicazione della aliquote ridotte per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione per abitazione principale agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, stesso esito, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

*F.to Sig.. Angelo Paolo Marcari*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Rosangela Ripoli*

---

*Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi.*

*Monteleone Sabino li 14/09/2012*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Maria Maddalena Palma*

---

N. 297/2012 reg. Pubbl.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: 14/09/2012 al 29/09/2012

*Monteleone Sabino li 14/09/2012*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott.ssa Rosangela Ripoli*

---

**ESECUTIVITÀ**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

- ai sensi del 3° comma, in data \_\_\_\_\_ dopo il 10° giorno di pubblicazione:
- ai sensi del 4° comma, in data \_\_\_\_\_ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
- 

*Monteleone Sabino li 14/09/2012*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott.ssa Rosangela Ripoli*

---

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

14/09/2012

*Segretario Comunale*  
*F.to Dott.ssa Rosangela Ripoli*

---